

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2973

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANNELLA, BARGONE, BRESCIA, CANNELONGA, CIVITA,  
GALANTE, PETROCELLI, RIDI, SAMÀ, SANFILIPPO,  
TOMA, LUCENTI**

*Presentata il 7 luglio 1988*

Modifica e integrazione dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, concernente il riconoscimento ai lavoratori agricoli del trattamento previdenziale a seguito delle calamità naturali o avversità atmosferiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 ottobre 1981, n. 590, che detta « Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale » alla lettera a), del secondo comma dell'articolo 1, prevede l'intervento, a titolo di pronto intervento, per la erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno subito dai coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni alle attività produttive a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche.

Tale intervento si è dimostrato utile, sia per evitare veri e propri collassi economici degli imprenditori agricoli, sia per

consentire una ripresa produttiva delle aziende.

La legge in oggetto, purtroppo, non prende in considerazione che al verificarsi della calamità atmosferica il danno viene subito oltre che dagli imprenditori agricoli, anche dai lavoratori costretti a rimanere inoperosi, con la perdita di giornate lavorative e di fondamentali prestazioni previdenziali.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di sanare questa situazione e di restituire giustizia a questi lavoratori.

Da qui l'invito a Parlamento ad approvare celermente la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo il numero 2) della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono aggiunti i seguenti:

« 3) ai lavoratori a tempo determinato, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari residenti o che abbiano prestato attività lavorativa o iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche, viene riconosciuto, per l'anno in cui si verificano gli eventi, lo stesso trattamento previdenziale dell'annata precedente, fermo restando il trattamento di miglior favore;

4) per i lavoratori delle aziende colpite da calamità naturali, a decorrere dal 1° gennaio 1988, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 13 maggio 1985, n. 198, anche in deroga al requisito occupazionale previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e conseguentemente sono superati i riferimenti temporali in esso contenuti ».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi per il 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento previsto alla voce « Aggiornamento e ricostruzione del catasto urbano e del catasto terreni ». Per gli oneri degli anni successivi al 1988, si fa fronte mediante l'apposito accantonamento previsto dal Fondo di solidarietà istituito con legge 15 ottobre 1981, n. 590.